



OGGETTO: regolamentazione provvisoria del contratto di fornitura di protesi ortopediche della ditta Smith & Nephew occorrenti all'Ospedale di Sassuolo spa; importo economico complessivo arrotondato, € 114.000,00 iva compresa.

Premesso che presso l'Ospedale di Sassuolo spa è in attività un reparto di ortopedia che svolge una consistente funzione di chirurgia specialistica, sia in urgenza che in elezione, a favore di un elevato numero di utenti;

Considerato che per lo svolgimento della suddetta attività chirurgico specialistica risulta necessario acquisire tempestivamente i diversi modelli di protesi ortopediche da impiantare, in specie per gli interventi sull'anca;

Tenuto presente che le suddette protesi vengono approvvigionate, per regola, previa adesione alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER nell'ambito degli acquisti su domanda aggregata previsti dall'art. 62 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, che rappresentano il maggiore volume delle acquisizioni occorrenti per l'attività di chirurgia specialistica erogata dalla struttura ospedaliera;

Osservato tuttavia che per far fronte a specifiche necessità chirurgiche è necessario procedere all'approvvigionamento di alcuni impianti dalla ditta specialistica Smith & Nephew, anche senza ricorrere alle convenzioni quadro suddette, indispensabili per assicurare la programmazione temporanea di tali interventi;

Atteso che si rende quindi necessario regolamentare il suddetto accordo negoziale, ad efficacia interinale, nell'ambito del vigente quadro normativo che disciplina i contratti pubblici, il cui costo ammonta indicativamente ad € 93.000,00 iva esclusa.

Accertato quindi che la predetta acquisizione rientra nella norma dell'art. 50 comma 1 lett. b) del vigente Codice dei Contratti Pubblici che ammette il ricorso all'affidamento diretto di beni e di servizi per contratti di valore economico netto non superiore ad € 140.000,00 anche senza interpello di ulteriori operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Precisato che detto fornitore rientra nella casistica prescritta dalla norma in trattazione, essendo in possesso di ampie e plurime documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ribadendo contestualmente che il contratto riveste natura provvisoria trattandosi di forniture che confluiranno, in tempi ragionevolmente brevi, nelle convenzioni quadro regionali su domanda aggregata stipulate dalla centrale di committenza Intercent-ER;

Accertato pertanto che l'onere economico complessivo di € 114.000,00 iva compresa occorrente per far fronte all'acquisizione sopra citata, sarà assicurato dalle risorse del bilancio dell'Ospedale di Sassuolo spa del presente esercizio;

Tenuto presente altresì che il presente atto, inquadrato nella tipologia di procedimento "Scelta del contraente" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013, anche previa pubblicazione del link corrispondente;

Accertato infine che il sottoscritto RUP ed il RUP di fase attestano l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interesse, anche soltanto potenziali;

DETERMINA

1. Di regolamentare in via provvisoria il contratto per la fornitura di protesi ortopediche, senza l'utilizzo delle convenzioni quadro regionali, in specie per interventi sull'anca da acquisire dalla ditta Smith & Nephew, in applicazione alla norma di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del vigente Codice dei Contratti Pubblici che ammette il ricorso all'affidamento diretto di beni e di servizi per contratti di valore economico netto non superiore ad € 140.000,00 anche senza interpello di ulteriori operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

2. Di dare atto che l'applicazione di tale norma, a supporto giuridico dall'attività negoziale in argomento, appare giustificata dalla natura provvisoria del contratto che comporta l'acquisizione di protesi specifiche per far fronte ad attività chirurgiche specialistiche e limitate, i cui futuri approvvigionamenti confluiranno, in tempi ragionevolmente

brevi, nelle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza Intercent-ER nell'ambito degli acquisti su domanda aggregata di cui alle disposizioni dell'art. 62 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

3. Di dare atto e confermare che i costi derivanti dal presente acquisto andranno registrati sul bilancio dell'Ospedale di Sassuolo spa del presente esercizio;

4. Di riservare altresì ad altri atti l'ulteriore disciplina delle forniture alla naturale scadenza del contratto;

5. Di individuare infine, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, come Rup della presente posizione Francesca Gandolfi, Farmacista Dirigente dell'Ospedale di Sassuolo spa e come Rup della fase di affidamento della procedura, di supporto al Rup, Andrea Ferrocì.

Su proposta	 <p>ANDREA FERROCÌ 20.04.2026 12:03:30 GMT+02:00</p>	Andrea Ferrocì
Visto	 <p>Andrea Carbini 20.04.2026 12:51:24 GMT+02:00</p>	Andrea Carbini
Visto	 <p>Gianluca Bagnoli 20.04.2026 13:05:20 GMT+01:00</p>	Gianluca Bagnoli
Autorizza		Stefano Reggiani